



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO - LEGGE 28 aprile 2011 n.69
(*Ratifica Decreto – Legge 6 aprile 2011 n.54*)

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto il Decreto – Legge 6 aprile 2011 n.54 – “Modalità operative di presentazione delle dichiarazioni dei redditi in via telematica”, promulgato:

Visti gli articoli del Capo V del Decreto Legge 26 ottobre 2010 n.172 “Interventi urgenti a sostegno del sistema economico atti a favorire il consolidamento delle imprese e l’avvio di nuove attività economiche”;

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all’articolo 2, comma 2, punto b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all’articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e precisamente la necessità e l’urgenza di adottare le misure applicative delle richiamate disposizioni al fine di consentire la corretta presentazione delle dichiarazioni fiscali in via telematica a decorrere da quelle relative all’esercizio fiscale 2010;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n. 26 adottata nella seduta del 29 marzo 2011;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 27 aprile 2011;

Visti gli articoli 8 e 9, comma 5, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto - Legge 6 aprile 2011 n.54 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

MODALITÀ OPERATIVE DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI IN VIA TELEMATICA

Art. 1

(Ambito di applicazione)

Il presente decreto disciplina le modalità di presentazione delle dichiarazioni fiscali in via telematica in applicazione delle disposizioni di cui agli articoli del Capo V del Decreto - Legge 26 ottobre 2010 n.172.

Art. 2

(Definizioni)

Applicativo informatico (di seguito anche applicativo): è la procedura informatica il cui accesso è reso possibile in via telematica al contribuente, o al soggetto da esso delegato, che consente di inserire e trasmettere le dichiarazioni fiscali e gestire i saldi a debito e a credito d’imposta.

Firma elettronica: costituisce il processo, tracciato dall'applicativo, con il quale l'utente, regolarmente registrato ed identificato, previo accreditamento convalida le informazioni inserite.

Utente: è il soggetto che accede all'applicativo, previa identificazione, inserisce le informazioni richieste e convalida i contenuti. L'utente può essere il contribuente tenuto ad assolvere agli obblighi di dichiarazione, il datore di lavoro per l'espletamento degli obblighi di cui all'articolo 6 o uno dei soggetti delegati di cui all'articolo 16, comma 2, del Decreto - Legge 26 ottobre 2010 n.172.

Art. 3

(Semplificazione degli adempimenti)

Le norme del presente decreto si uniformano al principio generale della semplificazione del rapporto fisco-contribuente ed in particolare sono mirate a ridurre, in relazione alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, gli adempimenti in capo al contribuente. L'applicativo informatico è strutturato sulla base di tale principio e deve consentire all'Amministrazione di acquisire in automatico le informazioni della dichiarazione già in suo possesso.

Art. 4

(Contenuto della dichiarazione)

Il comma 1 dell'articolo 30 della Legge 13 ottobre 1984 n.91 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“(1) La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere compilata in via telematica avvalorando e convalidando i campi dell'applicativo informatico per l'acquisizione delle dichiarazioni dei redditi. La struttura dell'applicativo è quella riportata sul sito ufficiale e contiene l'indicazione di ogni elemento attivo e passivo necessario per la determinazione del reddito imponibile secondo le norme vigenti. Ogni variazione di legge che interesserà le norme fiscali comporterà la tempestiva modifica del contenuto delle dichiarazioni sul predetto sito in relazione ad ogni singolo periodo d'imposta.”.

Art. 5

(Sottoscrizione della dichiarazione)

Dopo l'articolo 30 della Legge 13 ottobre 1984 n.91 e successive modifiche ed integrazioni è inserito il seguente articolo 30 bis:

“Art 30 bis

Sottoscrizione della dichiarazione

(1) La sottoscrizione della dichiarazione da parte del contribuente avviene mediante firma elettronica secondo le modalità operative di funzionamento dell'applicativo. La data e l'ora di sistema dell'applicativo fanno fede per la trasmissione ai fini del rispetto dei termini previsti dalla Legge.

(2) La sottoscrizione della dichiarazione mediante firma elettronica deve avvenire da parte del contribuente o di chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale o da parte di uno dei soggetti delegati di cui all'articolo 16, comma 2, del Decreto - Legge 26 ottobre 2010 n.172.

(3) In caso di dichiarazione congiunta la firma elettronica viene apposta dal dichiarante, il quale con la sottoscrizione, dichiara sotto la sua responsabilità, di agire anche per conto del coniuge.”.

Art. 6

(Certificato rilasciato dal datore di lavoro o dell'ente erogatore)

Tutti i datori di lavoro, compresa la Pubblica Amministrazione e gli Enti del Settore Pubblico Allargato sono tenuti a trasmettere all'Ufficio Tributario, attraverso l'applicativo informatico per l'acquisizione delle dichiarazioni dei redditi, le informazioni del certificato di cui all'articolo 29, comma 1, punto 2), della Legge 13 ottobre 1984 n.91 e successive modifiche ed integrazioni.

La trasmissione deve avvenire entro il 15 aprile. Con la corretta trasmissione delle informazioni di cui al comma precedente è soddisfatta la condizione ai fini dell'eventuale esonero dalla presentazione della dichiarazione prevista all'articolo 29, comma 1, punto 2), della Legge 13 ottobre 1984 n.91 e successive modifiche ed integrazioni.

Il datore di lavoro, con l'eccezione della Pubblica Amministrazione e degli Enti del Settore Pubblico Allargato, è comunque tenuto a consegnare al lavoratore dipendente copia cartacea del certificato di cui al precedente comma 1 unitamente all'attestazione di avvenuta acquisizione da parte dell'Ufficio Tributario.

In deroga a quanto previsto al comma precedente e limitatamente al periodo d'imposta 2010, il termine di trasmissione è posticipato al 15 maggio 2011.

Art. 7

(Registrazione dell'Utente)

Al fine di poter operare sull'applicativo l'Utente deve identificarsi sullo stesso mediante l'inserimento di un apposito codice utente e di una chiave di accesso (*password*).

Il codice utente e la chiave di accesso sono costituiti da codici numerici o alfanumerici rilasciati dall'applicativo dopo il completamento di una fase guidata di registrazione.

Nella fase di registrazione l'utente è tenuto a fornire le informazioni richieste ai fini della sua corretta identificazione. Il codice utente e la chiave di accesso possono essere rilasciati solo previa verifica delle informazioni inserite. La verifica può avvenire tramite controlli automatici o controlli diretti da parte dell'Ufficio Tributario.

I codici utente e password utilizzati tramite il sito www.igr.sm perdono la loro validità con l'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8

(Profili dell'Utente)

Con la prima registrazione l'utente viene censito ed identificato come utente generico. Esso può compilare la propria dichiarazione fiscale, e visualizzare le proprie dichiarazioni degli anni precedenti. L'utente generico, come soggetto incaricato ai sensi del punto c) del comma 2 dell'articolo 16 del Decreto - Legge 26 ottobre 2010 n.172, è abilitato alla compilazione delle dichiarazioni di altri contribuenti sino ad un massimo di 10 dichiarazioni.

L'utente già registrato come utente generico può richiedere all'Ufficio Tributario, mediante procedura guidata resa disponibile dall'applicativo, l'abilitazione ad operare come legale rappresentante di un'impresa individuale, di un'attività di lavoro autonomo, di un'associazione o ente o di una società. Tale abilitazione avviene previo riconoscimento e identificazione nelle forme previste al precedente articolo 7.

I soggetti di cui ai punti a) e b) del comma 2 dell'articolo 16 del Decreto Legge 26 ottobre 2010 n.172 al fine di operare come soggetti delegati debbono ottenere la preventiva autorizzazione dell'Ufficio Tributario. L'autorizzazione viene rilasciata, previo controllo, attraverso l'applicativo.

Le limitazioni di cui al precedente comma 1 non si applicano ai soggetti di cui ai punti a) e b), del comma 2, dell'articolo 16, del Decreto - Legge 26 ottobre 2010 n.172.

Art. 9
(Conferimento delle deleghe)

I soggetti incaricati di cui al comma 2, dell'articolo 16 del Decreto - Legge 26 ottobre 2010 n.172 possono operare sull'applicativo previo espresso atto di delega conferito agli stessi dal contribuente.

L'atto di delega, redatto secondo il modello allegato al presente decreto deve essere compilato in due originali e deve essere firmato dal contribuente delegante e controfirmato dal soggetto incaricato. Un originale dell'atto di delega deve essere conservato da entrambi i soggetti che sono tenuti ad esibirlo su richiesta dell'Ufficio Tributario.

Il soggetto delegato ai sensi del precedente comma 2, ai fini della compilazione della dichiarazione fiscale relativa al soggetto delegante, deve accedere all'applicativo e sottoscrivere con firma elettronica una dichiarazione con la quale attesta di agire in virtù di delega ad esso conferita.

In luogo della procedura di cui ai commi precedenti il contribuente, previa registrazione ed accesso all'applicativo in qualità di utente generico, può conferire direttamente la delega al soggetto incaricato. La procedura di delega per via telematica deve essere completata con la firma elettronica per accettazione del delegato.

L'atto di delega di cui ai precedenti commi 1,2 e 3 ha valore solo per un esercizio fiscale. L'atto di delega di cui al comma 4 ha valore sino alla sua revoca da parte del delegante.

Nell'accedere alla procedura come soggetto incaricato l'utente può visualizzare le informazioni relative alle dichiarazioni dei redditi del delegante relative agli anni precedenti e ai dati pre-caricati nella procedura ai fini della compilazione della dichiarazione.

Art. 10
(Compilazione delle dichiarazioni)

La compilazione delle dichiarazioni fiscali, sotto la responsabilità dell'utente autenticato, avviene mediante l'imputazione dei dati nei campi presenti secondo le regole procedurali di funzionamento dell'applicativo. I dati già in possesso della Pubblica Amministrazione e già caricati nell'applicativo sono comunque soggetti alla verifica da parte del compilante.

In alternativa alle modalità di cui al comma precedente l'utente può inserire alcune o tutte le informazioni mediante il caricamento di un flusso di dati trasmesso in base allo schema messo a disposizione dall'Ufficio Tributario.

Le informazioni inserite nell'applicativo in base ai commi precedenti sono modificabili sino a quando non interviene la procedura di trasmissione definitiva da parte dell'utente, fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 6.

Dopo che la dichiarazione è stata trasmessa, sarà possibile modificare i dati in essa contenuti solo compilando una dichiarazione rettificativa o integrativa di quella precedente che costituirà una nuova dichiarazione e come tale dovrà essere nuovamente trasmessa.

Art. 11
(Trasmissione delle dichiarazioni)

La trasmissione telematica delle dichiarazioni deve essere effettuata entro le ore 24:00 del giorno di scadenza del termine di presentazione. Ai sensi dell'articolo 6 della Legge 30 aprile 2002 n.59 e successive modifiche, qualora il termine di presentazione venga a scadenza in un giorno festivo o comunque in un giorno di chiusura dell'ufficio, lo stesso è prorogato al giorno di apertura dell'ufficio immediatamente successivo.

Art. 12
(Allegati)

In attuazione a quanto previsto dall'articolo 17, comma 3, del Decreto - Legge 26 ottobre 2010 n.172 i documenti che devono essere necessariamente allegati alla dichiarazione sono quelli richiesti nell'applicativo in uso per ogni periodo d'imposta e vanno trasmessi secondo le modalità ivi indicate.

L'applicativo consente altresì all'utente la facoltà di inserire in appositi campi-note le informazioni e/o la documentazione integrativa a supporto dei dati caricati.

Art. 13
(Devoluzione)

Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di devolvere, ai sensi dell'articolo 6 della Legge 22 gennaio 1993 n.9, il tre per mille del proprio reddito imponibile agli Enti e Associazioni senza fine di lucro, può esercitare l'opzione attraverso la procedura prevista dall'applicativo informatico. Per il solo esercizio fiscale 2010 il termine di esercizio dell'opzione, fatto salvo quello di presentazione di cui all'articolo 32 della Legge 13 ottobre 1984 n.91 e successive modifiche ed integrazioni, è prorogato al 31 dicembre 2011.

Art. 14
(Redditi prodotti all'estero)

In riferimento al comma 1 dell'articolo 3-ter – (Redditi prodotti all'estero e credito d'imposta) della Legge 13 ottobre 1984 n.91 e successive modifiche ed integrazioni, i redditi prodotti all'estero da persone fisiche residenti, qualora concorrano alla formazione del reddito complessivo sono imponibili secondo le regole vigenti per le tipologie dei redditi prodotti in territorio. I redditi prodotti all'estero dalle persone fisiche residenti per i quali sussiste solo l'obbligo dichiarativo devono essere indicati nell'apposita sezione (quadro) dell'applicativo informatico.

Limitatamente al periodo d'imposta 2010 l'adempimento di cui al comma precedente, fatta salva la presentazione della dichiarazione nel termine di cui all'articolo 32 della Legge 13 ottobre 1984 n.91 e successive modifiche ed integrazioni, può essere assolto entro il 31 dicembre 2011 senza che si dia luogo all'applicazione delle sanzioni previste.

Per effetto della modifica dei termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi per le società ed enti assimilati, il quarto comma dell'articolo 3 ter della Legge 13 ottobre 1984 n.91 e successive modifiche ed integrazioni è così sostituito:

“(4) Agli effetti di quanto stabilito al secondo comma, la detrazione dovrà essere effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale il reddito estero ha concorso a formare il reddito complessivo e in tale dichiarazione vengono comprese le imposte di pertinenza che sono state definitivamente pagate prima della sua presentazione. Per i soggetti che nello Stato estero hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione fiscale per i redditi ivi prodotti, anche per il tramite di una stabile organizzazione, vengono comprese le imposte che saranno pagate a titolo definitivo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Il credito per le imposte pagate all'estero non può eccedere l'ammontare dell'imposta netta dovuta sul reddito complessivo.”.

Art. 15
(Disposizioni Finali)

Le disposizioni di cui al Titolo VIII della Legge 13 ottobre 1984 n.91 e successive modifiche ed integrazioni, fatte salve le modifiche apportate con il presente decreto, continuano ad applicarsi quando non in contrasto con gli articoli precedenti.

L'Ufficio Tributario fornisce le istruzioni operative applicative delle presenti disposizioni mediante circolare.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 28 aprile 2011/1710 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Maria Luisa Berti – Filippo Tamagnini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta